



# COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

## DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

**N. 20 del 24 settembre 2021**

OGGETTO:	Dissesto finanziario. Presa atto sentenza Tribunale di Vibo Valentia n. 10/2021 causa Comune di San Calogero contro Sig.ra R.S.G. integrazione Delibera n. 73 del 04/10/2018 avente ad oggetto: "Dissesto finanziario. Ammissione alla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Sig.ra R.S.G."
----------	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno ventiquattro del mese di settembre alle **ore 13,00** nella Sede Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, dott. Giuseppe Curciarello, nominato con D.P.R. del 31.07.2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. N. 267/2000, con l'assistenza del dott. Vittorio Bianco, ha adottato la presente deliberazione.

### Premesso:

- Che il Comune di San Calogero con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21 aprile 2017, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. del 31.07.2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione in data 10 agosto 2017;
- Che l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 10 agosto 2017, giusta delibera n. 1 di pari data;
- Che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., con delibera n. 2 del 19/09/2017 il Commissario Straordinario di Liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa passiva della massa passiva provvedendo alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

### Richiamato

- l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, del TUEL che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;
- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti che al comma 3 prevede che l'Organo straordinario della liquidazione proponga individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito;
- l'art. 258, comma 4, del TUEL che stabilisce che *"L'organo straordinario di liquidazione, accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione."*;
- l'art. 258, comma 5, che dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'Organo straordinario, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, provvede alla redazione del piano di estinzione;
- l'art. 256, comma 9, del TUEL che prevede che a seguito dell'approvazione ministeriale del piano di estinzione l'organo straordinario provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

### **Rilevato**

- che le schede di rilevazione della massa passiva sono state debitamente trasmesse per le rispettive competenze ai vari responsabili dei servizi per acquisire l'attestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 254 del D.Lgs 267/2000 *"...che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, altresì, che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di dichiarazione del dissesto"*;
- che nello svolgimento delle proprie attività l'Organo Straordinario di Liquidazione ha valutato tutta la documentazione sottoposta alla sua attenzione, in quanto rinvenuta agli atti d'ufficio, ed inerente ciascuna posizione debitoria ai fini dell'ammissibilità alla massa passiva con riferimento al dettato dell'art. 194 del TUEL;

**Vista** l'istanza di ammissione alla massa passiva della Sig.ra R.S.G., acquisita al protocollo di questo Organo al n. 5547 del 27/10/2017 tendente ad ottenere il pagamento della somma di € 1.390.599,65 per somme a titolo di risarcimento danno per occupazione fondo di mq 28.870 in località "Piana delle Querce";

**Vista** la propria deliberazione n.36 del 28/03/2018 avente ad oggetto "Dissesto finanziario. Ammissione alla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Sig.ra Romano Silvia Giuseppina (Fascicolo n. 19)"

**Dato Atto che**

- la Sig.ra R.S.G. ha fatto pervenire in data 20/09/2018 a mezzo p.e.c. una richiesta di rettifica chiedendo il ricalcolo della quantificazione del debito;
- dal nuovo prospetto contabile predisposto dall'OSL si evince una differenza pari ad € 3.257,97 rispetto a quanto riportato nella delibera n. 36 del 28/03/2018 e pertanto il credito vantato dalla Sig.ra R.S.G. ammonta ad € 1.393.857,62.

**Vista** la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 10/2021 con la quale è stata rideterminata la somma nascente dalla precedente sentenza di condanna dell'Ente in complessivi € 1.468.509,74 anziché 1.393.857,62 quale importo corrispondente alla somma dovuta al 30/04/2015, di cui € 986.944,65 quale quota capitale, via via rivalutato dal 31/12/1987 al 30/04/2015 ed € 481.565,09 quale quota di interessi.

**Dato atto che:**

- la Sig.ra R.S.G. ha agito nei confronti dell'Ente in proprio e quale procuratrice del Sig. R.S.;
- la Sig.ra R.S.G. è deceduta in data omissis e i suoi Eredi si identificano, in pari quota 50% nelle persone dei Sig.ri:
  1. R.S., nato a omissis il omissis e residente ad omissis in viale omissis, n. omissis;
  2. R.S., nata a omissis il omissis e residente a omissis in omissis, n. omissis.
- le attuali quote di proprietà del terreno illecitamente occupato, cui va imputato "pro-quota" il riferito credito risarcitorio, sono le seguenti: R.S. 75% - R.S. 25%.

**Ritenuto** di dover adottare la rettifica in autotutela della precedente Delibera n. 73/2018, prendendo quale dovuto riferimento la quantificazione del debito risarcitorio in questione (€ 1.468.509,74 al 30/04/2015) come delineata dall'accertamento in sede giurisdizionale, costituente giudicato tra le parti in causa, e riparametrando gli ulteriori interessi e rivalutazione dovuti fino alla data del dissesto finanziario (21/04/2017).

**Accertato** che riparametrando gli ulteriori interessi e rivalutazione il debito risarcitorio in questione, quantificato alla data di dichiarazione del dissesto, ammonta a complessive € 1.488.865,84 di cui € 1.001.696,69 per rivalutazione e € 487.169,15 per interessi legali.

**Ritenuto** pertanto doveroso dover procedere all'integrazione della delibera n. 73/2018;

**Visto**

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;

- l'art. 31, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

## DELIBERA

**di approvare** la narrativa che precede;

**di integrare** la delibera n. 73/2018 dando atto che il credito vantato dai Sig.ri R.S. e R.S., ricalcolato alla data di dichiarazione del dissesto, ammonta ad € 1.488.865,84 anziché € 1.393.857,62 per come riportato nel suddetto atto;

**di ammettere** alla massa passiva della liquidazione il credito vantato dai Sig.ri R.S. e R.S in premessa generalizzati, quale debito fuori bilancio nella massa passiva, ai sensi dell'art. 254, comma 3 del T.U. Enti locali 267/2000

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata, per quanto di competenza, al creditore interessato, al Responsabile dell'Area Amministrativa, al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e, ai fini di opportuna notizia, al Sindaco del Comune di San Calogero.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario di  
liquidazione

F. So Giuseppe CURCIARELLO

---

IL SEGRETARIO

F. To Dott. Vittorio Bianco

---

---

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

Che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito Web istituzionale: [www.comune.sancalogero.vv.it](http://www.comune.sancalogero.vv.it) in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 (quindici) consecutivi.

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Data

IL SEGRETARIO

Dott. Vittorio Bianco



*Vittorio Bianco*